

1. DIVIDENDI E PLUSVALENZE: SALE LA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ

Con il **decreto 26 maggio 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160, sono state **rideterminate** le percentuali di concorso al **reddito complessivo** dei **dividendi** e delle **plusvalenze** di cui agli **articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3**, del Tuir. La quota di **rilevanza** passa dal 49,72 al **58,14%**:

- per gli **utili** da partecipazioni qualificate o percepiti da imprese Irpef prodotti da soggetti Ires a partire **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016**. Quindi dal 2017 in caso di società partecipate solari;
- per le **plusvalenze** (e minusvalenze) da cessione di partecipazioni qualificate o *pex* realizzate **a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

L'incremento è conseguito direttamente alla riduzione dell'**aliquota Ires** al 24%.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto in commento, la **concorrenza** degli utili al reddito risulta ora **stratificata** nel modo seguente:

- nel limite del **40%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007** (quindi fino al 2007 in caso di società partecipata Ires solare);
- nel limite del **49,72%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**(quindi dal 2008 al 2016 in caso di società partecipata Ires solare);

- nel limite del **58,14%** con riferimento ai dividendi relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016** (quindi dal 2017 in caso di società partecipata Ires solare).

Peraltro, occorre precisare che, **a favore del contribuente**, esiste una presunzione dettata dal **D.M. 2 aprile 2008** in forza della quale i **dividendi distribuiti** si presumono **prioritariamente formati con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del 40%.

Diversamente, quando, **le riserve di utili sono destinate alla copertura di perdite**, si considerano **prioritariamente utilizzate quelle formate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** che, in caso di distribuzione, avrebbero scontato in capo al socio la percentuale maggiorata del 49,72% (**circolare AdE 8/E/2009**).

Il **nuovo decreto** interviene anche su questa disciplina prevedendo che *“A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016”*.

Ne deriva che la presunzione a favore del socio si modifica nel senso che i **dividendi distribuiti** debbono considerarsi **formati**:

- **dapprima, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, rilevando nella misura del 40%,
- **poi, con utili prodotti dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, rilevando nella misura del 49,72%, e

- **solo in via residuale, con utili prodotti dalla società partecipata dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**, rilevando nella nuova misura del **58,14%**.

Al fine dar conto al Fisco della corretta applicazione di tale stratificazione, si prevede che l'ammontare complessivo delle **riserve** formate con utili prodotti dalla società partecipata nel corso del periodo compreso **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, nonché i relativi decrementi conseguenti a delibere di distribuzione, deve essere indicato nel «**Prospetto del capitale e delle riserve**» del **quadro RS** del modello Redditi della società di capitali.